



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: Comm.ne III

IN DATA: 17.07.2026

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

RELAZIONE DI MAGGIORANZA al progetto di legge

"Modifica all'articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 - Composizione e nomina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica"

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale,

il presente progetto di legge, oggi all'attenzione del Consiglio Grande e Generale dopo l'esame in sede referente da parte della Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione nella seduta del 2 luglio 2026, interviene sulla disciplina della composizione e della nomina della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, già recata dall'articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

L'intervento si rende necessario alla luce delle novità introdotte dall'articolo 9 del Decreto Delegato n.133/2023, che ha sostituito gli articoli 107 e 109 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 introducendo il meccanismo dei controlli successivi a campione, e si propone di aggiornare i requisiti professionali dei componenti e di reintrodurre specifiche cause di incompatibilità.

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'articolo 104 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Il comma 1 istituisce la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, composta da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta votazione.

Il comma 2 chiarisce che le votazioni per la nomina possono essere ripetute anche nel corso della medesima seduta consiliare.

Il comma 3 definisce la composizione della Commissione: la lettera a) prevede quattro membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno proposto dai Gruppi di opposizione, dei quali almeno due iscritti all'Albo professionale degli Avvocati e Notai e i restanti all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; la lettera b) prevede un quinto membro, con funzioni di Vice Presidente, iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e designato dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

Il comma 4 fissa in un triennio la durata dell'incarico dei componenti, con possibilità di riconferma per un periodo non superiore al triennio, e disciplina il compenso mensile, rapportato al tariffario vigente per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e proporzionato alle presenze alle sedute, con valori di riferimento stabiliti con cadenza triennale dal Congresso di Stato.

Il comma 5 individua le cause di incompatibilità con l'incarico di membro della Commissione, riferite al mandato consiliare, alle cariche di presidente, segretario politico o membro di segreteria politica di partiti e movimenti politici, a qualsiasi rapporto di lavoro contrattuale o convenzionale continuativo con lo Stato, con gli Enti del Settore Pubblico Allargato o con Enti a partecipazione pubblica, e all'appartenenza a organi i cui atti sono sottoposti al controllo della Commissione; la medesima disposizione prevede che possano essere nominati membri della Commissione coloro che abbiano concluso il mandato consiliare da almeno un anno.

Il comma 6 richiama, per i componenti della Commissione, l'applicazione di quanto previsto dalla Legge 5 settembre 2014 n.141.

L'articolo 2 reca le norme finali e transitorie: il comma 1 fa salva la posizione dei componenti della Commissione già nominati prima dell'entrata in vigore della legge, che restano in carica sino al termine del mandato; il comma 2 dispone l'entrata in vigore del provvedimento al quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

I lavori sul presente progetto di legge, nel corso della seduta della Commissione Consiliare Permanente del 2 luglio 2026, si sono svolti con l'esame dell'articolato e con il confronto tra le forze politiche presenti. L'articolo 1 è stato approvato con 10 voti favorevoli e 3 contrari, l'articolo 2 con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 1 non votante, e l'intero progetto di legge è stato conseguentemente approvato in sede referente con 10 voti favorevoli e 3 contrari.

Per le ragioni sopra illustrate, la maggioranza consiliare raccomanda l'approvazione del progetto di legge a questo Consiglio Grande e Generale.

Il Relatore di Maggioranza
Consigliere William Casali


Firma scansionata